



BANDO PUBBLICO

per la concessione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all'art. 11 della legge 09/12/1998, n. 431. Periodo gennaio – dicembre 2024

La Responsabile dell'Area Amministrativa e Sociale

Visti

- la legge 9.12.1998 n. 431, art. 11, che ha istituito il "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione", destinato all'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione ai nuclei familiari in affitto aventi i requisiti di cui al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- il decreto del Ministero dei LL.PP. del 7.6.1999, come integrato con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/07/2021;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 28/11 del 31.07.2024 avente ad oggetto: "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse stanziata nell'anno 2024 e criteri per l'individuazione dei destinatari. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11" ed il relativo Allegato;
- la Nota RAS – Assessorato dei Lavori Pubblici - Direzione generale dei lavori pubblici – Servizio edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio (SER) n. 32559 del 02/08/2024 avente ad oggetto: "Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Comunicazione approvazione del bando regionale permanente";
- la Determinazione della RAS – Assessorato dei Lavori Pubblici – Direzione generale dei lavori pubblici – Servizio edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio (SER) n. 1731/32406 del 01/08/2024 avente ad oggetto: "Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Annualità 2024. Approvazione bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno" ed i relativi Allegato 1 e 2

Rende noto che

in esecuzione della propria determinazione n. 111 del 03/09/2024 è indetto il bando per la formazione della graduatoria ai fini dell'assegnazione dei contributi per il sostegno alla locazione di cui alla L. 431/1998, art. 11. Annualità 2024



Art. 1 - Destinatari finali dei contributi

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non possa godere del bene.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Art. 2- Definizione di nucleo familiare

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto per nucleo familiare si intende quello composto da:

- richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 n.223;
- soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica.

Si precisa inoltre quanto segue:

- il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive;



- i coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
- ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- in caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

Art. 3 – Requisiti per l'accesso ai contributi

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:

Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 15.563,86), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 16.828, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%; l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

Art. 4 – Modalità di determinazione del contributo

Il diritto al contributo decorre dal mese di Gennaio 2024 (o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva) con termine al mese di Dicembre 2024.

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

I contributi saranno concessi nel rispetto della graduatoria approvata, assegnando a ciascun beneficiario il contributo spettante secondo le direttive impartite dalla Regione Autonoma della Sardegna, fino a concorrenza delle risorse attribuite.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo

(Fascia A): ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;

canone annuo effettivo = € 3.600,00;



canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile.

Quindi: ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui al punto 2 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Nell'ipotesi in cui l'importo trasferito dalla Regione sia insufficiente a coprire l'intero fabbisogno si provvederà alla riduzione dei contributi spettanti a ciascun utente in misura proporzionale al minor contributo ricevuto e fino a concorrenza delle somme trasferite.

Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al presente bando deve essere redatta, pena l'esclusione, sull'apposito modulo allegato al presente avviso. Esso, debitamente sottoscritta, indirizzato al Responsabile Area Amministrativa e Sociale del Comune di Monastir, deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Monastir, preferibilmente mediante e-mail o PEC all'indirizzo protocollo.monastir@legalmail.it, ovvero mediante l'utilizzo della cassetta della posta installata fuori dall'Ufficio protocollo (in busta chiusa riportante data e ora) improrogabilmente e a pena di esclusione **entro le ore 12:00 del 28 ottobre 2024.**

Art. 6 - Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda occorre allegare:

- copia fotostatica della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno in corso (Mod. F23) o copia di adesione al D.Lgs 23/2011, art. 3 "Cedolare secca";
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- copia fotostatica delle ricevute attestanti il regolare pagamento del canone di locazione riferite all'anno 2024;
- per gli immigrati, permesso di soggiorno;
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
- Certificazione ISEE, rilasciata in base alla normativa vigente.
- *Eventuale in caso di inquilini morosi* - dichiarazione del proprietario dell'immobile oggetto del contratto di locazione nel quale accetta di ricevere, indicando il relativo Iban, il contributo per sanare le mensilità arretrate che devono essere espressamente indicate.



I requisiti richiesti possono essere autocertificati dal cittadino ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. Questi potranno essere accertati dal Comune anche successivamente alla erogazione del contributo.

Art. 6 - Formazione della graduatoria

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei partecipanti ed ai relativi controlli, verificandone l'ammissibilità, la completezza e la regolarità.

A seguito dell'istruttoria si procederà alla formulazione di una graduatoria distinta per fasce (A – B), formulata secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone, e con l'indicazione dei contributi attribuiti a ciascun richiedente.

Articolo 7 – Cumulabilità con altri contributi

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo in parola e fatte salve disposizioni statali contrarie.

La Responsabile Area Amministrativa e Sociale

Dott.ssa Annalisa Porru